Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Venerdì 3 Gennaio — Numero 2

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Essendo incorsa qualche ommissione nella pubblicazione della legge 30 dicembre 1901, n. 530, che approvò le Convenzioni relative alla costruzione delle linee di accesso al Sempione, si ripubblica, nel testo emendato, la detta legge con le annesse Convenzioni.

Il Numero **530** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le due Convenzioni stipulate addì 28 novembre 1901, l'una fra il Ministro dei Lavori Pubblici ed il Ministro del Tesoro per l'Amministrazione dello Stato ed i signori commendatore avvocato Paolo Manusardi, presidente della Deputazione provinciale di Milano, ed il commendatore ingegnere Clemente Maraini, il primo quale rappresentante della provincia di Milano ed il secondo quale mandatario della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una linea di ferrovia a sezione ordinaria da Domodossola ad Arona; l'altra fra gli stessi Ministri ed i signori nobile ingegnere Severino Casana, Senatore del Regno e Sindaco di Torino, e il commendatore ingegnere Clemente Maraini, il primo quale rappresentante del Comune di Torino ed il secondo quale mandatario della Società della Rete Mediterranea, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della linea da Santhià, per Borgomanero, ad Arona.

L'approvazione di ciascuna delle due Convenzioni rimane subordinata alla seguente aggiunta: In qualunque tempo avvenga il riscatto, dalla data di esso cesserà la sovvenzione chilometrica alla linea o alle linee riscattate.

Art. 2.

I Prefetti, dietro richiesta della Società sub-concessionaria, emetteranno i decreti di urgenza per autorizzare la occupazione immediata dei terreni occorrenti alla costruzione delle linee di cui nelle Convenzioni appro-

vato colla presente legge, e per la procedura di esproprio saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 3.

Il Governo del Re, non più tardi del 31 marzo 1904, presenterà al Parlamento un progetto di legge per determinare in qual tempo sarà da effettuarsi il riscatto delle linee contemplate nelle Convenzioni approvate con la presente legge, qualora a quella data non siano intervenuti speciali accordi in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
G. Giusso.
E. Di Broglio.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

N. 85 di Repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Domodossola ad Arona per Feriolo.

Fra le Loro Eccellenze il conte comm. Girolamo Giusso, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il comm. Ernesto Di Broglio, Ministro del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed

il sig. comm. avv. Paolo Manusardi, presidente della Deputazione provinciale di Milano, contraente in nome della provincia stessa, giusta la facoltà datagli con la deliberazione in data 28 febbraio 1900 del Consiglio provinciale di Milano e del mandato conferitogli dalla Deputazione provinciale in seduta del 7 novembre 1901, regolarmente legalizzato dal prefetto, atti che qui si allegano;

ed il sig. comm. ing. Clemente Maraini, amministratore della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in rappresentanza del sig. comm. ing. Giuseppe Oliva, direttore generale della Società medesima, come da procura in data 5 novembre 1901, a rogito del dott. Domenico Moretti, notaio di Milano, contraente in nome della Società predetta, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, come risulta dall'estratto della seduta n. 196 del 25 maggio 1900, annesso in copia alla presente Convenzione;

si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo accorda alla provincia di Milano, e per essa alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo, la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione ordinaria da Domodossola ad Arona, che la provincia predetta, e per essa la Società Mediterranea, si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni della legge dei Lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e di quelle della legge 30 aprile 1899, n. 168, nonchè dei Regolamenti dalle medesime derivanti, e di quelle della presente Convenzione e del capitolato ad esso allegato.

Art. 2.

Lo Stato, per la concessione di questa linea, accorda alla provincia di Milano e per essa alla Società Mediterranea sub-concessionaria un sussidio annuo di lire cinquemila (L. 5000) a chilometro per anni settanta, a partire dal giorno di apertura allo esercizio regolamentare autorizzata, per tutta la lunghezza effettiva della linea compresa fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle stazioni estreme di Domodossola ed Arona, da misurarsi in contradditorio.

Pei tronchi di linea, e per quelli cadenti nelle stazioni, che fossero comuni con altra linea esistente, si pagherà la intera sovvenzione dovuta dallo Stato, soltanto allora che sopra di essi venga costruito uno o più binarî indipendenti per la nuova linea o per la linea preesistente, nel caso che la nuova ne occupi la sede.

Per i periodi in cui l'esercizio rimanesse sospeso per cause non provenienti da forza maggiore, debitamente giustificate e constatate, il sussidio non sarà dovuto.

Art. 3.

Per l'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Società Mediterranea sub-concessionaria, è autorizzata a procurarsi il capitale necessario con l'emissione di azioni ed obbligazioni a norma di legge.

Art. 4.

Per gli effetti dell'articolo 285 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, resta stabilito che al limite del dieci per cento ivi fissato per la compartecipazione del Governo agli utili dell'esercizio, si sostituisce il sette e mezzo per cento, fermo restando tutte le altre condizioni stabilite in detto articolo.

Art. 5.

Il concessionario, per gli effetti della presente Convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma, via della Mercede, n. 9, presso l'Ufficio di rappresentanza della Società Mediterranea presso il Governo.

Art. 6.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per legge.

Fatto a Roma, quest'oggi ventisette novembre millenovecentouno.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Firmato: GIROLAMO GIUSSO.
Il Ministro del Tesoro
Firmato: ERNESTO DI BROGLIO.
Il Rappresentante della provincia di Milano
Firmato: Avv. PAOLO MANUSARDI.
Il Rappresentante della Società Mediterranea
Firmato: CLEMENTE MARAINI.
Firmato: GIBERTO BORROMEO, *testimonio.*
» Avv. CESARE SULLAM, »
Firmato: Avv. GIOVANNI DOMINEDO', segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici.

CAPITOLATO

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Domodossola ad Arona.

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione

Il concessionario, e per esso la Società Mediterranea sub-concessionaria, è obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ordinaria da Domodossola ad Arona, secondo il progetto redatto dalla Società Mediterranea in data 17 marzo 1900 e colle varianti ed aggiunte redatte dalla Società stessa in data 9 maggio e 5 ottobre 1901 e ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici con voti del 15 luglio e 6 novembre 1901, nel quale progetto si contempla la costruzione della via ad un binario, ma predisposta ad essere portata a due binarî, nei modi indicati al seguente articolo 8.

Art. 2.

Termine per l'ultimazione dei lavori

La Società Mediterranea darà la linea in istato di essere aperta al pubblico esercizio alla data dell'attivazione della grande galleria del Sempione, e ad ogni modo non più tardi del 31 dicembre 1904, qualora al 31 dicembre 1901 la concessione sia stata regolarmente approvata e resa esecutiva.

Art. 3.

Dotazione di materiale rotabile e di esercizio

Si stabilisce che la prima dotazione del materiale rotabile sarà dei tipi migliori e più recenti i quali dovranno riportare l'approvazione del Governo, e la provvista di materiale mobile e di esercizio sarà fatta in ragione dei bisogni e dello sviluppo del traffico, nella proporzione di lire ventimila per chilometro, fino a che il prodotto lordo della linea abbia raggiunto le lire trentamila per chilometro. Quando il prodotto chilometrico superi le lire trentamila e fino alle trentacinquemila, il materiale sarà aumentato di lire tremila per chilometro, e sarà aumentato di altre lire tremila per chilometro, quando si abbia un prodotto chilometrico eccedente le lire trentacinquemila.

Di detto materiale verrà tenuto un apposito inventario; esso sarà marcato in modo da poterlo sempre distinguere e separare da quello di altre linee.

È ammesso l'uso promiscuo del materiale rotabile della nuova linea e di quello dell'intera rete esercitata dalla Società Mediterranea, senza alcun addebito od accredito pel nolo in servizio cumulativo.

Art. 4.

Penalità in caso di ritardo

La Società Mediterranea sub-concessionaria dovrà avviare le espropriazioni ed i lavori ed eseguire le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine stabilito all'articolo 2 del presente Capitolato.

Qualora la Società sub-concessionaria tardasse ad ultimare la linea in modo che non possa essere aperta al pubblico esercizio pel termine fissato dall'articolo 2 del presente Capitolato, sarà soggetta alla multa di lire mille per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stesso.

La multa però non verrà applicata, quando il ritardo sia dovuto a casi di forza maggiore o ad altri impedimenti che non derivino dal fatto proprio della Società sub-concessionaria.

Tutti i detti casi di forza maggiore dovranno essere immediatamente denunciati dalla Società sub-concessionaria al Governo, ed ogni contestazione relativa ai medesimi sarà devoluta al Collegio arbitrale, di cui all'articolo 35 del presente Capitolato.

Art. 5.

Modalità di costruzione

Le modalità di costruzione della linea, prese a base dei progetti approvati, e che dovranno osservarsi nella sua esecuzione, sono le seguenti:

	1 binario	2 binari
a) larghezza della piattaforma stradale	M. 5.50	M. 9.065
b) altezza della massicciata	» 0.50	» 0.50
c) larghezza della massicciata al piano superiore delle rotaie	» 3.40	» 6.965
d) dimensioni delle traverse: m. 2.60 × 0.24 × 0.14	» —	—
e) armamento a giunto sospeso con rotaie di acciaio di 12 metri di lunghezza, del peso a metro lineare di 36 chilogrammi e con minuto materiale del peso di circa 10 tonnellate per chilometro effettivo di binario	» —	—
f) larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti	M. 4.50	M. 8.10
g) larghezza minima delle gallerie al livello delle rotaie	» 4.60	» 7.60
h) altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del volto nelle gallerie	» 5.50	» 6.05

i) nicchie in galleria da una sola parte a distanza di 30 metri, con marciapiede dalla parte delle nicchie (nel caso del doppio binario vanno alternate nei due piedritti);

k) le modalità in genere del corpo stradale, delle gallerie e delle opere d'arte minori saranno conformi ai moduli approvati con i progetti;

l) le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:

raggio minimo delle curve metri 600;

pendenza massima sei per mille.

Art. 6.

Modalità degli esproprî

Per l'espropriazione dei terreni occorrenti alla costruzione della linea formante oggetto della presente Convenzione, la Società potrà richiedere ai prefetti e questi emetteranno i decreti d'urgenza, di cui agli articoli 71, 72, 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'occupazione immediata dei terreni, come è stabilito dalla legge che approva la presente Convenzione.

Art. 7.

Varianti

La Società Mediterranea sub-concessionaria potrà proporre al Governo, dandone contemporaneamente partecipazione alla concessionaria provincia di Milano, varianti di esecuzione al progetto approvato, ferme restando le modalità di costruzione come sopra stabilite all'articolo 5, sulle quali il Governo, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, pronuncierà in via definitiva.

La proposta e l'esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza del termine stabilito all'articolo 2 precedente, a condizione però che il Governo comunichi alla Società sub-concessionaria le proprie decisioni su tali varianti, entro il termine di due mesi dalla proposta.

Art. 8.

Costruzione della linea pel doppio binario

Come è detto all'articolo 1 precedente, la linea viene per ora costruita completa ed armata ad un binario; ma la Società Mediterranea sub-concessionaria si obbliga di portarla e doppio binario, quando il prodotto lordo chilometrico annuo della linea raggiunga le lire cinquantamila a chilometro.

In ordine a tale scopo si eseguiranno fin d'ora i lavori seguenti:

1° le espropriazioni per la sede a doppio binario;

2° la costruzione delle gallerie a doppio binario;

3° l'esecuzione di tutte le opere d'arte speciali con fondazioni sufficientemente ampie per potere con facilità costruirvi a suo tempo la parte di manufatto necessaria all'insediamento del secondo binario. Nelle località in cui tali manufatti attraversano corsi d'acqua, le murature pel secondo binario si costruiranno fino ad un'altezza non minore di quella delle piene ordinarie;

4° L'esecuzione dei muri di sostegno a tale distanza dall'asse del primo binario da permettere poi la costruzione del secondo binario;

5° l'ubicazione delle case cantoniere a tale distanza dall'asse del primo binario da permettere poi la costruzione del secondo binario.

Art. 9.

Stazioni

Le stazioni e le fermate da costruirsi lungo la nuova linea sono le seguenti:

Arona, Meina, Lesa, Belgirate, Stresa, Baveno, Mergozzo, Cuzzago, Premosello e Beura e la fermata di Vogogna.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni o fermate che anche dopo l'apertura all'esercizio riconoscesse opportune, sentita la Società sub-concessionaria.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo l'estensione e gli impianti dei tipi dei progetti approvati, salve le aggiunte che, dopo l'apertura all'esercizio, fossero richieste dai bisogni del servizio.

Il piano della via ferrata nelle stazioni non potrà mai avere una pendenza superiore al tre per mille.

Art. 10.

Stazioni d'innesto

—

Gli allacciamenti e innesti della nuova linea con le ferrovie in esercizio, si faranno nelle stazioni di Arona, Premosello e Domodossola.

La Società sub-concessionaria provvederà alla costruzione di una nuova stazione ad Arona, eseguendovi tutti gli impianti indicati nel progetto approvato; i quali sono preveduti allo scopo di soddisfare al traffico del Sempione da e per la direzione Domodossola-Arona-Novara-Genova; Domodossola-Arona-Sesto Calende-Milano e Domodossola-Arona-Santhià-Torino.

In tali lavori è compreso il raccordo della nuova stazione di Arona colle attuali linee per Sesto Calende e Novara, nonchè con l'attuale stazione di Arona, per l'interesse generale di tutte le linee che vi faranno capo, restando di proprietà dello Stato le aree della stazione attuale, nonchè gli impianti della medesima che rimanessero inalterati.

Il Governo permetterà l'innesto della nuova linea Domodossola-Arona nella stazione di Domodossola, senza speciali spese d'impianto a carico della linea stessa, e senza pagamento di canoni successivi, ritenuto che neppure il Governo avrà nulla da pagare per l'innesto delle sue linee nella stazione di Arona.

I materiali di armamento, i meccanismi ed i materiali di costruzione ora in opera nell'esistente stazione di Arona, in quanto occorra toglierli d'opera potranno dalla Società sub-concessionaria essere reimpiegati nella nuova stazione senza compensi al Governo.

Art. 11.

Esercizio delle stazioni d'innesto

—

Le spese d'esercizio della stazione di Arona, compresa la parte che rimarrà inalterata dell'attuale stazione, saranno integralmente a carico della Società sub-concessionaria, mentre le spese d'esercizio della stazione di Domodossola rimarranno integralmente a carico dell'esercente del tronco Domodossola-Iselle.

Art. 12.

Traversate a livello

—

Gli incrociamenti a livello che eventualmente dovessero stabilirsi, delle vie ordinarie colla strada ferrata, dovranno eseguirsi sotto un angolo non mai inferiore ai quarantacinque gradi.

La larghezza della carreggiata e la pendenza delle rampe di accesso al passo a livello dovranno corrispondere a quella più comune delle strade attraversate.

La carreggiata dovrà formarsi con massicciata ben costipata in piano orizzontale, da estendersi fino a 10 metri oltre ogni rotaia ed a raso delle rotaie, che quivi dovranno sempre essere munite di controrotaie di sufficiente lunghezza.

Dovrà provvedersi alla chiusura dei passi a livello, nei modi più adatti per la sicurezza della linea.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita o in discesa, aventi la inclinazione più o meno dolce, secondo l'importanza delle esistenti strade, e previ i necessarî accordi colle Amministrazioni interessate o la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Art. 13.

Chiusura della strada

—

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con quegli altri sistemi di chiusura, lungo tutto il suo percorso, meglio adatti alle esigenze della località e che soddisfino alle prescrizioni di legge vigenti.

Art. 14.

Stagni e paludi

—

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni di acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 15.

Trazione elettrica

—

Qualora la Società sub-concessionaria credesse conveniente di proporre al Governo, e il medesimo approvi, di introdurre la trazione elettrica sulla nuova linea Domodossola-Arona, il Governo si impegna a favorirne l'applicazione, concedendo gratuitamente la forza d'acqua necessaria, in quanto possa il Governo stesso liberamente disporne. In tal caso gl'impianti verranno eseguiti a cura e spese della Società sub-concessionaria, e passeranno poi senza altro in proprietà dello Stato insieme alla linea, gratuitamente alla scadere della concessione, dovendo considerarsi come un annesso e connesso della linea a tutti gli effetti di legge, oppure mediante il rimborso della spesa effettivamente sostenuta nel caso di riscatto.

Nei detti impianti s'intendono comprese le installazioni, macchine ed apparecchi per la produzione della forza motrice e della energia elettrica ed eventuali sue trasformazioni, nonchè gl'impianti per la trasmissione della energia medesima, sia alle stazioni di trasformazione, sia al materiale rotabile in esercizio.

Art. 16.

Durata della concessione

—

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del Capitolato presente, è fatta per anni novanta, a decorrere dalla data della legge di approvazione della concessione medesima.

Art. 17.

Riscatto della concessione

—

Qualora la Società Mediterranea sub-concessionaria continui nell'esercizio della Rete dello Stato, il Governo avrà facoltà, con preavviso di sei mesi, di addivenire al riscatto della concessione al 30 giugno 1905, mediante il pagamento alla Società medesima della somma convenuta a corpo di lire ventotto milioni trecento e cinquanta mila (lire 28,350,000) da effettuarsi in una sola volta entro il mese di luglio 1905. Nella somma suindicata si intendono compresi gli interessi durante la costruzione.

In aggiunta alla detta somma, il Governo rimborserà alla Società predetta l'ammontare della spesa da essa incontrata e debitamente giustificata per gli eventuali acquisti del materiale ruotabile e di quello di esercizio, e di tutti gli approvvigionamenti che la Società avesse già fatti per la dotazione della nuova linea, i quali materiali e provviste saranno quindi dalla medesima consegnati al Governo.

Nel caso poi che il Governo non procedesse al riscatto alla data del 30 giugno 1905, la facoltà del riscatto si intenderà protratta alla scadenza del trentennio decorribile dalla data della concessione, ai termini e con le norme fissate dall'articolo 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, salvo quanto potrà essere concordato nel nuovo contratto di esercizio della Rete dello Stato, o con speciale convenzione da stipularsi con la Società sub-concessionaria.

Qualora invece, la Società Mediterranea cessasse dall'esercizio della Rete dello Stato al 30 giugno 1905, si addiverrà da parte del Governo al riscatto della concessione, alle condizioni medesime di cui ai comma primo e secondo di questo articolo.

Art. 18.
Convogli ed orari

La linea sarà esercitata con almeno quattro coppie giornaliere di treni viaggiatori, salva l'aggiunta di quelle altre coppie che fossero necessarie pel servizio pubblico, oggetto della concessione, seguendo le disposizioni dell'articolo 282 della legge 20 marzo 1865, n. 2218, allegato *F*, sui Lavori Pubblici.

Art. 19.
Tariffe per i trasporti

Le tasse da applicarsi per il percorso sulla nuova linea corrisponderanno alle tariffe generali, speciali e alle locali, senza svincolo di provenienza e di destinazione, in vigore sulle linee in esercizio di proprietà dello Stato, tenuto anche conto del cumulo delle distanze, calcolate per il più breve percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo.

La ripartizione dei prodotti delle merci a carro completo o tassate come tali, tra la sub-concessionaria Società Mediterranea e lo Stato, si effettuerà in ragione proporzionale alle tasse che in base alle tariffe vigenti spetterebbero ai rispettivi percorsi considerati isolatamente, salvo i nuovi patti che nel caso di rinnovazione dei contratti di esercizio venissero stabiliti fra il Governo e la Mediterranea.

Sono estese alla nuova linea tutte le concessioni speciali contemplate nell'appendice prima e seconda dell'allegato *E* dei contratti di esercizio per la Rete Mediterranea e relative modificazioni col cumulo delle distanze anche in quanto riguarda i trasporti tassati con basi differenziali.

Art. 20
Istradamenti

Gli orari dei treni viaggiatori verranno stabiliti in modo da determinare ad Arona ed a Domodossola la coincidenza con quelli provenienti rispettivamente da Milano, Torino e Genova, e destinati al Sempione e viceversa. Saranno poi istituiti per la via Arona-Domodossola biglietti diretti per le principali corrispondenze coll'estero.

I treni provenienti dal Sempione e diretti a Milano, Torino e Genova e quelli in senso inverso, saranno sempre fatti proseguire senza trasbordo da Domodossola verso Arona o reciprocamente.

I trasporti di merci da Domodossola e da oltre, destinati alle linee dello Stato o di proprietà privata esercitate da esso o da altri per suo conto, e quelli in senso inverso verranno istradati per la via più breve che sarà determinata dai rispettivi percorsi virtuali, determinati in base alle pendenze effettive.

Art. 21.
Servizio cumulativo.

La Società Mediterranea sub-concessionaria dovrà uniformarsi, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente Capitolato, a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 22.
Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno o di controllare la gestione della Società Mediterranea sub-concessionaria, verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto la Società Mediterranea sub-concessionaria dovrà tenere valide le tessere di riconoscimento rilasciate dal R. Ispettorato generale delle strade ferrate ai funzionari che hanno diritto alla circolazione permanente gratuita, e fornire i biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati, ed i buoni per trasporto gratuito del bagaglio che le saranno richiesti dal R. Ispettorato medesimo.

Art. 23.
Trasporto gratuito dell'Autorità politica

Oltre ai funzionari governativi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione, sulla linea o sui tronchi di linea concessa, al prefetto della provincia e rispettivamente al sotto-prefetto del circondario.

Art. 24.
Trasporto dei membri del Parlamento

La Società Mediterranea sub-concessionaria è obbligata a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento Nazionale.

Art. 25.
Trasporto della corrispondenza di servizio

La Società Mediterranea sub-concessionaria potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa ed i servizi cumulativi.

Art. 26.
Servizio di posta

Il servizio di posta per tutte le lettere e per i dispacci del Governo, nonchè per i pacchi postali da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa o da punto a punto della medesima, sarà fatto in conformità alle condizioni e coi corrispettivi stabiliti dall'articolo 50 del capitolato per l'esercizio delle strade ferrate per la Rete Mediterranea, approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª, nonchè dagli accordi e norme in vigore col Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'applicazione del detto articolo 50.

Art. 27.
Stabilimento delle linee telegrafiche

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dalla Società Mediterranea sub-concessionaria.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dalla Società Mediterranea sub-concessionaria.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee, le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi e la Società Mediterranea sub-concessionaria corrisponderà ad esso, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo, e di altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società sub-concessionaria. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie: ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera, saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche, compatibilmente al loro servizio, e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'Autorità più vicina competente, i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alla costruzione, sorveglianza e mantenimento delle suddette linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art 28
Telegrammi di servizio

La Società Mediterranea sub-concessionaria non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della strada e dei servizi cumulativi e sarà perciò sottoposta alla sorveglianza governativa.

Art. 29.

Telegrammi del Governo e dei privati.

—

Dietro richiesta del Governo, la Società sub-concessionaria dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo o dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei Regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle Poste e Telegrafi.

Circa ai corrispettivi di questo servizio varranno le stesse disposizioni vigenti per la Rete Mediterranea.

Art. 30.

Acquisto del materiale fisso e mobile.

—

Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi, a parità di condizioni, l'industria nazionale, applicando le disposizioni dell'articolo 21 del capitolato per la Rete Mediterranea, approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.

Art. 31.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

—

Dalla data della legge che approverà la presente concessione fino al termine della concessione medesima, sarà pagata dalla Società sub-concessionaria annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 32.

Conservazione di monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni

—

Gli oggetti d'arte che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

La Società Mediterranea sub-concessionaria dovrà dare avviso del loro rinvenimento al Governo per mezzo del Prefetto della Provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi e i Regolamenti in vigore.

Art. 33.

Trasporti in servizio

—

Per la costruzione ed in genere per tutti i lavori occorrenti alla linea formante oggetto della presente concessione, la Società Mediterranea sub-concessionaria è autorizzata a trasportare in servizio sulla intera Rete Mediterranea in esercizio e sulla tratta di nuova costruzione, i materiali, attrezzi e meccanismi ed oggetti di consumo occorrenti alla medesima, come pure gli operai e le persone addette alla esecuzione e direzione dei relativi lavori e provviste.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 35 del contratto di esercizio della Rete Mediterranea, per quanto riflette la misura del nolo dovuto dalla Società al Governo per l'uso del materiale rotabile durante il tempo che sarà adoperato nei trasporti in servizio sopra autorizzati, come pure per ciò che riguarda il computo delle percorrenze del medesimo materiale rotabile agli effetti dell'articolo 19 del capitolato di esercizio della Rete Mediterranea.

La Società Mediterranea sub-concessionaria è pure autorizzata a trasportare in servizio sulla intera Rete Mediterranea gli approvvigionamenti e le materie di consumo occorrenti per l'esercizio della nuova linea, al quale titolo la Società medesima comprenderà la somma annua di lire ventimila fra i prodotti della Rete principale ripartibili collo Stato.

Art. 34.

Tassa di registro

—

La presente Convenzione, gli atti per l'aumento del capitale in azioni e per la emissione delle obbligazioni, e per le occorrenti modificazioni allo Statuto sociale, ed i contratti ed atti riflettenti le espropriazioni fatti sia in base alla legge sulle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica, sia in dipendenza di amichevoli accordi che la Società Mediterranea sub-concessionaria stipulerà per la costruzione della linea formante oggetto della presente concessione, saranno soggetti al diritto fisso di lire una e andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 35.

Questioni.

—

Qualora sorgano controversie per la interpretazione o la esecuzione della presente Convenzione, la Società Mediterranea sub-concessionaria, dovrà rivolgersi direttamente al Ministro dei Lavori Pubblici, al quale spetterà di decidere in proposito.

Nel caso di discrepanza fra il Ministro e la Società Mediterranea sub-concessionaria, le controversie che fossero di competenza dell'Autorità giudiziaria saranno deferite ad un giudizio di arbitri da nominarsi di volta in volta in numero di cinque.

Le parti nomineranno due arbitri ciascuna, e d'accordo fra esse nomineranno il quinto che presiederà il Collegio arbitrale. In caso di mancato accordo, il quinto arbitro sarà nominato dal Primo Presidente della Corte d'appello di Roma.

Gli arbitri pronuncieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno d'accordo, caso per caso, autorizzarli a pronunziare come amichevoli compositori, però nelle questioni tecniche relative alla esecuzione dei lavori, la cui definizione sia urgente, gli arbitri pronunzieranno come amichevoli compositori.

Art. 36.

Esonero dalla cauzione.

—

Il concessionario, e per esso la Società Mediterranea sub-concessionaria rimane esonerata dall'obbligo di prestare la cauzione di cui all'articolo 247 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Art. 37.

Cessione della concessione.

—

La Società Mediterranea non potrà cedere nè in tutto nè in parte la presente sub-concessione, senza previa autorizzazione del Governo.

Anche questa eventuale cessione sarà soggetta al diritto fisso di una lira ed andrà esente da ogni diritto proporzionale di registro.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Firmato: GIROLAMO GIUSSO.
Il Ministro del Tesoro
Firmato: ERNESTO DI BROGLIO.
Il Rappresentante della provincia di Milano
Firmato: Avv. PAOLO MANUSARDI.
Il Rappresentante della Società Mediterranea
Firmato: CLEMENTE MARAINI.
Firmato: GIBERTO BORROMEO, *testimonio*.
» CESARE SULLAM, *id.*
Firmato: Avv. GIOVANNI DOMINEDO', segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici.

N. 86 di Repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Santhià ad Arona per Borgomanero

Fra le Loro Eccellenze il conte com. Girolamo Giusso, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il comm. Ernesto Di Broglio, Ministro del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed

il sig. nob. ing. Severino Casana, senatore del Regno, sindaco della città di Torino, contraente in nome del municipio di Torino,

giusta la facoltà conferitagli con deliberazione presa in via d'urgenza dalla Giunta comunale nella seduta del 5 novembre 1901, ratificata dal Consiglio comunale di Torino nella seduta del 25 stesso mese, atti che qui si allegano, ed

il sig. comm. ing. Clemente Maraini, amministratore della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, in rappresentanza del sig. comm. ing. Giuseppe Oliva, direttore generale della Società medesima, come da procura in data 5 novembre 1901, a rogito del dott. Domenico Moretti, notaio di Milano, contraente in nome della Società predetta, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, come risulta dall'estratto della seduta n. 196 del 25 maggio 1900, annesso in copia alla presente Convenzione, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo accorda al Comune di Torino, e per esso alla Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione ordinaria ed a semplice binario da Santhià ad Arona per Borgomanero, che il Comune predetto, e per esso la Società Mediterranea, si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge dei Lavori Pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e di quelle della legge 30 aprile 1899, n. 168, nonchè dei regolamenti dalle medesime derivanti e di quelle della presente Convenzione e del capitolato ad essa allegato.

Art. 2.

Lo Stato, per la concessione di questa linea, accorda al Comune di Torino e per esso alla Società Mediterranea sub-concessionaria, un sussidio annuo di lire 5000 a chilometro per anni settantacinque pel tronco Santhià-Borgomanero, come è assegnato nella legge 3 agosto 1898, n. 357, e per anni settanta pel tronco Borgomanero-Arona, a partire dal giorno di apertura allo esercizio, regolarmente autorizzata, per tutta la lunghezza effettiva della linea compresa fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle stazioni estreme di Santhià ed Arona da misurarsi in contraddittorio

Pei tronchi di linea, o per quelli cadenti nelle stazioni che fossero comuni con altra linea esistente, si pagherà l'intera sovvenzione dovuta dallo Stato, soltanto allora che sopra di essi venga costruito uno o più binarî indipendenti per la nuova linea o per la linea preesistente, nel caso che la nuova ne occupi la sede.

Per i periodi in cui l'esercizio rimanesse sospeso, per cause non provenienti da forza maggiore debitamente giustificate e constatate, il sussidio non sarà dovuto.

Art. 3.

Per l'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Società Mediterranea sub-concessionaria è autorizzata a procurarsi il capitale necessario con l'emissione di azioni ed obbligazioni a norma di legge.

Art. 4.

Per gli effetti dell'articolo 235 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, resta stabilito che al limite del dieci per cento ivi fissato per la compartecipazione del Governo agli utili dell'esercizio si sostituisce il sette e mezzo per cento, fermo restando tutte le altre condizioni stabilite in detto articolo.

Art. 5.

Il concessionario, per gli effetti della presente Convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma, via della Mercede n. 9, presso l'Ufficio di rappresentanza della Società Mediterranea presso il Governo.

Art. 6.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per legge.

Fatta a Roma, quest'oggi ventisette novembre millenovecentouno.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Firmato: GIROLAMO GIUSSO.

Il Ministro del Tesoro
Firmato: ERNESTO DI BROGLIO.

Il Rappresentante del Comune di Torino
Firmato: SEVERINO CASANA.

Il Rappresentante della Società Mediterranea
Firmato: CLEMENTE MARAINI.

Firmato: VINCENZO CROSA, *testimonio*
» CESARE SULLAM, »

Firmato: Avv. GIOVANNI DOMINEDO', segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici.

CAPITOLATO

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Santhià ad Arona per Borgomanero

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione

Il concessionario, e per esso la Società Mediterranea sub-concessionaria, è obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ordinaria ed a semplice binario, da Santhià ad Arona per Borgomanero, secondo il progetto redatto dalla Società Mediterranea in data 17 maggio 1900, e con le varianti ed aggiunte redatte dalla Società stessa in data 9 maggio 1901, e ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici con voti del 17 settembre 1900 e 15 luglio 1901.

Art. 2.

Termini per l'ultimazione dei lavori

La Società Mediterranea darà la linea in istato di essere aperta al pubblico esercizio alla data dell'attivazione della grande galleria del Sempione, e ad ogni modo non più tardi del 31 dicembre 1904, qualora al 31 dicembre 1901 la concessione sia stata regolarmente approvata e resa esecutiva.

Art. 3.

Dotazione di materiale rotabile e di esercizio

Si stabilisce che la prima dotazione del materiale rotabile sarà dei tipi migliori e più recenti, i quali dovranno riportare l'approvazione del Governo; e la provvista di materiale mobile e di esercizio sarà fatta in ragione dei bisogni e dello sviluppo del traffico, nella proporzione di lire dodicimila per chilometro, fino a che il prodotto lordo della linea abbia raggiunto le lire quindicimila per chilometro. Quando il prodotto lordo superi le lire quindicimila per chilometro e fino alle ventimila, il materiale sarà aumentato di lire tremila per chilometro, e sarà aumentato di altre lire tremila per chilometro quando si abbia un prodotto chilometrico eccedente le lire ventimila. Di detto materiale verrà tenuto un apposito inventario: esso sarà marcato in modo da poterlo sempre distinguere e separare da quello di altre linee.

È ammesso l'uso promiscuo del materiale rotabile della nuova linea e di quello della intera Rete esercitata dalla Società Mediterranea, senza alcun addebito, nè accredito pel nolo in servizio cumulativo.

Art. 4.
Penalità in caso di ritardo

La Società Mediterranea sub-concessionaria dovrà avviare le espropriazioni ed i lavori ed eseguire le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine stabilito all'articolo 2 del presente capitolato.

Qualora la Società sub-concessionaria tardasse ad ultimare la linea in modo che non possa essere aperta al pubblico esercizio nel termine fissato dall'articolo 2 del presente capitolato, sarà soggetta alla multa di lire mille per ogni giorno di ritardo oltre il termine stesso.

La multa però non verrà applicata, quando il ritardo sia dovuto a casi di forza maggiore, o ad altri impedimenti che non derivino dal fatto proprio della Società sub-concessionaria.

Tutti i detti casi di forza maggiore dovranno essere immediatamente denunciati dalla Società sub-concessionaria al Governo, ed ogni contestazione relativa ai medesimi sarà devoluta al Collegio arbitrale, di cui all'articolo 34 del presente capitolato.

Art. 5.
Modalità di costruzione

Le modalità di costruzione della linea prese a base dei progetti approvati, o che dovranno osservarsi nella sua esecuzione, sono le seguenti:

a) Larghezza della piattaforma stradale. Metri 5.50

b) Altezza della massicciata. . . . . » 0.50

c) Larghezza della massicciata al piano superiore delle rotaie. . . . . » 3.40

d) Dimensioni delle traverse: metri 2.60 × 0.24 × 0.14.

e) Armamento a giunto sospeso con rotaie di acciaio di 12 metri di lunghezza del peso a metro lineare di 36 chilogrammi e con minuto materiale del peso di circa 10 tonnellate per chilometro effettivo di binario.

f) Larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti . . . . » 4.50

g) Larghezza minima delle gallerie al livello delle rotaie . . . . » 4.60

h) Altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del volto nelle gallerie . . . . » 5.50

i) Nicchie in gallerie da una sola parte a distanza di 30 metri, con marciapiede dalla parte delle nicchie.

k) Le modalità in genere del corpo stradale, delle gallerie e delle opere d'arte minori saranno conformi ai moduli approvati coi progetti.

l) Le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:

Raggio minimo delle curve m. 500.

Pendenza massima 9 per mille.

Art. 6.
Modalità degli espropri

Per l'espropriazione dei terreni occorrenti alla costruzione della linea formante oggetto della presente Convenzione, la Società potrà richiedere ai prefetti e questi emetteranno i decreti di urgenza, di cui agli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'occupazione immediata dei terreni, come è stabilito dalla legge che approva la presente Convenzione.

Art. 7.
Varianti

La Società Mediterranea sub-concessionaria potrà proporre al Governo, dandone contemporaneamente partecipazione al concessionario Comune di Torino, varianti di esecuzione al progetto approvato, ferme restando le modalità di costruzione come sopra stabilite all'articolo 5, sulle quali il Governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, pronuncierà in via definitiva.

La proposta e l'esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza dei termini stabiliti all'articolo 2 precedente, a condizione però che il Governo comunichi alla Società sub-concessionaria le proprie decisioni su tali varianti entro il termine di due mesi dalla proposta.

Art. 8.
Stazioni

Le stazioni e le fermate da costruirsi lungo la nuova linea sono quelle indicate nei progetti approvati, citati all'articolo 1, e cioè: Santhià, Carisio, Buronzo, Roasenda, Gattinara, Romagnano, Cureggio, Borgomanero, Comignago e Arona.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate, che, anche dopo l'apertura all'esercizio, riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo la estensione e gli impianti dei tipi dei progetti approvati, salvo le aggiunte che, dopo l'apertura all'esercizio, fossero richieste dai bisogni del servizio.

Il piano della via ferrata nelle stazioni non potrà mai avere una pendenza superiore al 3 per mille.

Art. 9.
Stazioni d'innesto

Gli allacciamenti ed innesti della nuova linea con le ferrovie in esercizio si faranno nelle stazioni di Santhià, Romagnano, Borgomanero ed Arona.

La Società sub-concessionaria provvederà a propria cura e spese alla costruzione degli impianti necessari per gli allacciamenti ed innesti nelle stazioni precitate, in relazione alle disposizioni dei singoli progetti approvati.

Il R. Governo, il quale potrà trarre profitto dai nuovi impianti nelle dette stazioni a favore anche delle proprie linee, esonera la Società sub-concessionaria da ogni pagamento di canoni per l'uso delle stazioni di cui trattasi, e per le spese di manutenzione dei binari e scambî.

Art. 10.
Esercizio delle stazioni d'innesto

La quota parte delle spese d'esercizio delle stazioni d'innesto e di raccordo, di cui al precedente articolo 9, che dovrà portarsi a carico della linea Santhià-Arona, verrà determinata in base alle disposizioni dell'articolo 25 del Capitolato d'esercizio per la Rete Mediterranea.

Art. 11.
Traversate a livello

Gli incrociamenti a livello, che eventualmente dovessero stabilirsi, delle vie ordinarie con la strada ferrata dovranno eseguirsi sotto un angolo non mai inferiore a 45°.

La larghezza della carreggiata e la pendenza delle rampe d'accesso al passo a livello dovranno corrispondere a quelle più comuni delle strade attraversate.

La carreggiata dovrà formarsi con massicciata ben costipata in piano orizzontale da estendersi fino a 10 metri oltre ogni rotaia, ed a raso delle rotaie che quivi dovranno sempre essere munite di controrotaie di sufficiente lunghezza.

Dovrà provvedersi alla chiusura dei passi a livello, nei modi più adatti per la sicurezza della linea.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita o in discesa aventi l'inclinazione più o meno dolce secondo l'importanza delle esistenti strade e previ i necessari accordi con le amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Art. 12.
Chiusura della strada

—

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con quegli altri sistemi di chiusura lungo tutto il suo percorso, meglio adatti alle esigenze della località, e che soddisfino alle prescrizioni di legge vigenti.

Art. 13.
Stagni e paludi

—

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 14.
Trazione elettrica

—

Qualora la Società sub-concessionaria credesse conveniente di proporre al Governo ed il medesimo approvi di introdurre la trazione elettrica sulla nuova linea Santhià-Arona, il Governo ne favorirà l'applicazione, obbligandosi a concedere gratuitamente la forza d'acqua necessaria in quanto possa il Governo stesso liberamente disporne. In tal caso gli impianti verranno eseguiti a cura e spesa della Società sub-concessionaria, e passeranno poi senz'altro in proprietà dello Stato insieme alla linea gratuitamente allo scadere della concessione, dovendo considerarsi come un annesso e connesso della linea a tutti gli effetti di legge, oppure mediante il rimborso della spesa effettivamente sostenuta nel caso di riscatto.

Nei detti impianti si intendono comprese le installazioni, le macchine ed apparecchi per la produzione della forza motrice e dell'energia elettrica ed eventuali sue trasformazioni, nonchè gli impianti per la trasmissione della energia medesima, sia alle stazioni di trasformazione, sia al materiale rotabile in esercizio.

Art. 15.
Durata della concessione

—

La concessione della strada ferrata, che forma oggetto del capitolato presente, è fatta per anni novanta, a decorrere dalla data della legge di approvazione della concessione medesima.

Art. 16.
Riscatto della concessione

—

Qualora la Società Mediterranea sub-concessionaria continui nell'esercizio della Rete dello Stato, il Governo avrà facoltà con preavviso di sei mesi di addivenire al riscatto della concessione al 30 giugno 1905, mediante il pagamento alla Società medesima della somma convenuta a corpo di lire diciassette milioni, trecento e settantacinque mila da effettuarsi in una sola volta entro il mese di luglio 1905. Nella somma suindicata si intendono compresi gli interessi durante la costruzione.

In aggiunta alla detta somma, il Governo rimborserà alla Società predetta l'ammontare della spesa da essa incontrata e debitamente giustificata per gli eventuali acquisti del materiale rotabile e di quello di esercizio e di tutti gli approvvigionamenti che la Società avesse già fatti per la dotazione della nuova linea, i quali materiali e provviste saranno quindi dalla medesima consegnati al Governo.

Nel caso poi che il Governo non procedesse al riscatto alla data del 30 giugno 1905, la facoltà del riscatto s'intenderà protratta alla scadenza del trentennio decorribile dalla data della concessione, ai termini e con le norme fissate dall'articolo 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, salvo quanto potrà essere concordato nel nuovo contratto di esercizio della Rete dello Stato, e con speciale convenzione da stipularsi colla Società sub-concessionaria.

Qualora invece la Società Mediterranea cessasse dall'esercizio della Rete dello Stato al 30 giugno 1905, si addiverrà da parte del Governo al riscatto della concessione alle condizioni medesime, di cui ai comma 1º e 2º di questo articolo.

Art. 17.
Convogli ed orari

—

La linea sarà esercitata con almeno quattro coppie giornaliere di treni viaggiatori, salvo l'aggiunta di quelle altre coppie che fossero necessarie pel servizio pubblico oggetto della concessione, seguendo le disposizioni dell'articolo 282 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Art. 18.
Tariffe pei trasporti

—

I prezzi da applicarsi per il trasporto dei viaggiatori, bagagli e cani percorrenti la nuova linea saranno quelli delle tariffe generali vigenti sulle ferrovie in esercizio di proprietà dello Stato, computati per la via chilometricamente più breve, anche quando il percorso sulle linee del concessionario risultasse più lungo che su quelle dello Stato.

I prezzi e le condizioni di biglietti di andata e ritorno, circolari, combinati e combinabili e d'abbonamento varranno anche per le linee del concessionario, le quali, a tale effetto, saranno considerate come appartenenti allo Stato.

Le tasse da applicarsi per i trasporti di merci, veicoli e bestiame per il percorso sulla nuova linea corrisponderanno alle tariffe generali, speciali ed alle locali, senza vincolo di provenienza e di destinazione, in vigore sulle linee in esercizio di proprietà dello Stato, tenuto anche conto del cumulo delle distanze calcolate per il più breve percorso dalla stazione di partenza a quella d'arrivo.

La ripartizione dei prodotti delle merci a carro completo o tassate come tali, tra la sub-concessionaria Società Mediterranea e lo Stato si effettuerà in ragione proporzionale alle tasse che, in base alle tariffe vigenti, spetterebbero ai rispettivi percorsi, considerati isolatamente, salvo i nuovi patti che nel caso di rinnovazione dei contratti d'esercizio venissero stabiliti fra il Governo e la Mediterranea.

Sono estese alla nuova linea tutte le concessioni speciali contemplate nell'appendice prima e seconda dell'allegato *E* dei contratti di esercizio per la rete mediterranea e relative modificazioni col cumulo delle distanze, anche in quanto riguarda i trasporti tassati con basi differenziali.

Art. 19.
Istradamenti

—

Gli orari dei treni viaggiatori sulla Santhià-Borgomanero-Arona in provenienza da Torino, e viceversa, saranno stabiliti in modo da assicurare la loro corrispondenza coi treni internazionali attraversanti il Sempione: e, quando si tratti di treni diretti, la detta corrispondenza dovrà pure essere con almeno due coppie di treni diretti da e fino a Torino.

Saranno poi istituiti per la via Santhià-Arona biglietti diretti per le principali corrispondenze coll'estero.

Il materiale dei treni diretti provenienti dal Sempione in destinazione di Torino e quello dei treni diretti in senso inverso, sarà sempre fatto proseguire da Arona fino a Torino e reciprocamente; e ciò per la via Borgomanero-Santhià.

Quando la linea Santhià-Arona, o le relative tratte determinassero la percorrenza più breve fra le linee dello Stato o di proprietà privata esercitate da esso o da altri per suo conto, oppure fra le linee stesse e quelle di proprietà del concessionario, i trasporti fra le stazioni di dette linee dovranno effettuarsi in servizio cumulativo per i transiti di Santhià, Romagnano, Borgomanero, Arona e Domodossola.

I trasporti in transito per Santhià e diretti a Domodossola ed oltre, e quelli in senso inverso, in transito per Domodossola e diretti a Santhià ed oltre dovranno percorrere la via di Romagnano-Arona-Feriolo. Le tasse, come è detto all'articolo 18, saranno ap-

plicato in base alla percorrenza della via più breve esistente da partenza a destinazione sulle linee dello Stato e del concessionario, salvo che il mittente abbia chiesto per trasporti di merci, veicoli e bestiame una via diversa da quella più breve o dalla via di Arona.

Art. 20.

Servizio cumulativo

La Società Mediterranea sub-concessionaria dovrà uniformarsi, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente capitolato, a tutte le disposizioni approvate dal Governo per il servizio cumulativo delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 21.

Trasporto gratuito di funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione della Società Mediterranea sub-concessionaria, verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto la Società Mediterranea sub-concessionaria dovrà tenere valide le tessere di riconoscimento rilasciate dal R. Ispettorato Generale delle strade ferrate ai funzionari che hanno diritto alla circolazione permanente gratuita e fornire i biglietti di circolazione temporanea, o per viaggi isolati, ed i buoni per trasporto gratuito del bagaglio che le saranno richiesti dal R. Ispettorato medesimo.

Art. 22.

Trasporto gratuito dell'Autorità politica

Oltre ai funzionari governativi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione sulla linea o sui tronchi di linea concessa, al prefetto della Provincia e rispettivamente al sotto-prefetto del Circondario.

Art. 23.

Trasporto dei membri del Parlamento

La Società Mediterranea sub-concessionaria è obbligata a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento Nazionale.

Art. 24.

Trasporto della corrispondenza di servizio

La Società Mediterranea sub-concessionaria potrà trasportare gratuitamente, sulla ferrovia, soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa ed i servizi cumulativi.

Art. 25.

Servizio di posta

Il servizio di posta per tutte le lettere e per i dispacci del Governo, nonchè per i pacchi postali da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa, o da punto a punto della medesima, sarà fatto in conformità alle condizioni e coi corrispettivi stabiliti all'articolo 50 del capitolato per l'esercizio delle strade ferrate per la Rete Mediterranea, approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª, nonchè degli accordi e norme in vigore col Ministero delle Poste e Telegrafi per l'applicazione del detto articolo 50.

Art. 26.

Stabilimento delle linee telegrafiche

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dalla Società Mediterranea sub-concessionaria.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dalla Società Mediterranea sub-concessionaria.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee, le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dal Ministero delle Poste e Telegrafi, e la Società Mediterranea sub-concessionaria corrisponderà ad esso, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo e di altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società sub-concessionaria.

Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie; ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera, saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche, compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica, od all'Autorità più vicina competente, i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alla costruzione, sorveglianza e mantenimento delle suddette linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 27.

Telegrammi di servizio

La Società Mediterranea sub-concessionaria non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e dei servizi cumulativi, e sarà perciò sottoposta alla sorveglianza governativa.

Art. 28.

Telegrammi del Governo e dei privati

Dietro richiesta del Governo la Società sub-concessionaria dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati e questo servizio sarà fatto a norma dei Regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Circa ai corrispettivi di questo servizio varranno le stesse disposizioni vigenti per la Rete Mediterranea.

Art. 29.

Acquisto del materiale fisso e mobile

Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi a parità di condizioni l'industria nazionale, applicando le disposizioni dell'articolo 21 del capitolato per la Rete Mediterranea, approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.

Art. 30.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio

Dalla data della legge che approverà la presente concessione, fino al termine della concessione medesima sarà pagata alla Società sub-concessionaria annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 31.

Conservazioni di monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni

Gli oggetti d'arte, che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia, non saranno menomamente danneggiati.

La Società Mediterranea sub-concessionaria dovrà dare avviso del loro rinvenimento al Governo per mezzo del prefetto della Provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici

e per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i Regolamenti in vigore.

Art. 32.

Trasporti in servizio

—

Per la costruzione, ed in genere per tutti i lavori occorrenti alla linea formante oggetto della presente concessione, la Società Mediterranea sub-concessionaria è autorizzata a trasportare in servizio sulla intera Rete Mediterranea in esercizio e sulla tratta di nuova costruzione i materiali, attrezzi e meccanismi ed oggetti di consumo occorrenti alla medesima, come pure gli operai e le persone addette all'esecuzione e direzione dei relativi lavori e provviste.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 35 del contratto di esercizio della Rete Mediterranea, per quanto riflette la misura del nolo dovuto dalla Società al Governo per l'uso del materiale rotabile durante il tempo che sarà adoperato nei trasporti in servizio sopra autorizzati, come pure per ciò che riguarda il computo delle percorrenze del medesimo materiale rotabile, agli effetti dell'articolo 19 del capitolato di esercizio della Rete Mediterranea.

La Società Mediterranea sub-concessionaria è pure autorizzata a trasportare in servizio sulla intera Rete Mediterranea gli approvigionamenti e le materie di consumo occorrenti per l'esercizio della nuova linea, al quale titolo la Società medesima comprenderà la somma annua di lire tredicimila fra i prodotti della rete principale ripartibili con lo Stato.

Art. 33.

Tassa di registro

—

La presente Convenzione, gli atti per l'aumento del capitale in azioni e per l'emissione delle obbligazioni, e per le occorrenti modificazioni allo Statuto sociale, ed i contratti ed atti riflettenti le espropriazioni, fatti sia in base alla legge sulle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica, sia in dipendenza di amichevoli accordi, che la Società Mediterranea sub-concessionaria stipulerà per la costruzione della linea formante oggetto della presente concessione, saranno soggetti al diritto fisso di lire una, ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 34.

Questioni

—

Qualora sorgano controversie per la interpretazione o la esecuzione della presente Convenzione, la Società Mediterranea sub-concessionaria dovrà rivolgersi direttamente al Ministro dei Lavori Pubblici, al quale spetterà di decidere in proposito.

Nel caso di discrepanza fra il Ministro e la Società Mediterranea sub-concessionaria, le controversie che fossero di competenza dell'Autorità giudiziaria, saranno deferite ad un giudizio di arbitri da nominarsi di volta in volta in numero di cinque.

Le parti nomineranno due arbitri ciascuna, e d'accordo fra esse nomineranno il quinto, che presiederà il Collegio arbitrale. In caso di mancato accordo il quinto arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello di Roma.

Gli arbitri pronunzieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno d'accordo, caso per caso, autorizzarli a pronunziare come amichevoli compositori; però nelle questioni tecniche relative all'esecuzione dei lavori, la cui definizione sia urgente, gli arbitri pronunzieranno come amichevoli compositori.

Art. 35.

Esonero dalla cauzione.

—

Il concessionario, e per esso la Società Mediterranea sub-concessionaria rimane esonerata dall'obbligo di prestare la cauzione, di cui l'articolo 247 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F.*

Art. 36.

Cessione della concessione

—

La Società Mediterranea non potrà cedere, nè in tutto nè in parte la presente sub-concessione, senza previa autorizzazione del Governo.

Anche questa eventuale cessione sarà soggetta al diritto fisso di una lira, ed andrà esente da ogni diritto proporzionale di registro.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Firmato: GIROLAMO GIUSSO.

Il Ministro del Tesoro
Firmato: ERNESTO DI BROGLIO.

Il Rappresentante del Comune di Torino
Firmato: SEVERINO CASANA.

Il Rappresentante della Società Mediterranea
Firmato: CLEMENTE MARAINI.

Firmato: VINCENZO CROSA, *testimonio.*
» Avv. CESARE SULLAM, *id.*

Firmato: Avv. GIOVANNI DOMINEDO', segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Numero 538 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla pianta organica del personale di ragioneria dell'Amministrazione provinciale dell'Interno, sono aggiunti i seguenti posti:

Ragionieri	di 1ª	classe,	numero	5 a	L. 5000
Id.	di 2ª	»	»	5 a	» 4500
Id.	di 3ª	»	»	10 a	» 4000
Id.	di 4ª	»	»	25 a	» 3500
Id.	di 5ª	»	»	25 a	» 3000

Art. 2.

Alle sedute della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Prefettura, durante la discussione dei conti consuntivi, assiste, con voto consultivo, quello tra i funzionari di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto in discussione e che, salva la responsabilità civile, a norma di legge, è pure personalmente responsabile degli errori di calcolo e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarità da cui fossero viziati i mandati di pagamento, e la deficienza o irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni, come per le spese.

Art. 3.

I bilanci ed i conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, prima di essere sottoposti alla Giunta provinciale amministrativa, debbono essere depositati per la durata di otto giorni consecutivi nella segreteria del Comune, in cui ciascuna istituzione ha la propria sede, affinchè chiunque li possa esaminare.

Tale deposito viene portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi, che debbono rimanere affissi all'albo pretorio del Comune ed alla porta esterna dell'Ufficio della Pia istituzione per tutta la durata del deposito stesso.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare entro i limiti della spesa attuale la carriera di ragioneria del Ministero dell'Interno con quella dell'Amministrazione provinciale, e a determinare le norme per rendere effettiva la responsabilità stabilita dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a trasportare nel bilancio dell'esercizio corrente 1901-1902 una somma non eccedente le lire 73,000 dal capitolo n. 2 ed una di lire 2000 dal capitolo n. 3 al capitolo n. 1 del bilancio dello stesso Ministero e ad aumentare, entro i limiti della complessiva somma di lire 75,000, i posti di ufficiali d'ordine dell'organico dell'Amministrazione centrale dell'Interno, allo scopo di collocare un numero corrispondente di scrivani attualmente in servizio presso l'Amministrazione stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 527 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti i RR. decreti 21 settembre 1896, n. 478, e 4 giugno 1899, n. 277;

Udito il parere del Consiglio per gli archivi e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 17 dell'ordinamento del personale degli archivi di Stato, approvato con R. decreto 21 settembre 1896, n. 478, già modificato con R. decreto 4 giugno 1899, n. 277, è aggiunta la disposizione seguente:

« Potranno parimenti esservi ammessi gli assistenti e « i sotto-assistenti di prima classe che al 21 settembre « 1896 erano già forniti di licenza liceale e abbiano « dato prova di capacità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigillo:* COCCO-ORTU.

Il Numero 528 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il R. decreto 23 aprile 1896, n. 112;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Consolato a Juiz de Fora è soppresso ed il suo distretto giurisdizionale è aggregato a quello della Nostra Legazione a Rio-Janeiro.

Art. 2.

Presso la Nostra Legazione in Rio Janeiro è destinato un Vice-Console di prima categoria, con l'obbligo di tenere residenza in Bello Horizonte con l'annuo assegno locale di lire tredicimila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto, ed emanati:

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCCLXVIII (Dato a Roma, il 28 novembre 1901), col quale si approva il nuovo Statuto organico del Monte di pietà di Cividale nel Friuli.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCLXIX (Dato a Roma, il 15 dicembre 1901), col quale il Pio Lascito «Gallo», avente sede in Comune di Cassinelle, viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

» CCCLXX (Dato a Roma, il 15 dicembre 1901), col quale le cinque Confraternite erette in Borgo San

Donnino rispettivamente sotto il titolo del SS. Sacramento; della Buona Morte ed Orazione; della Trinità di San Giorgio; della B. V. della Cintura; del Suffragio o Consorzio di San Francesco, vengono trasformate in Istituzioni di beneficenza, aventi per iscopo di concorrere al mantenimento degl'indigenti inabili al lavoro, e queste sono concentrate nella Congregazione di carità di Borgo San Donnino.

N. CCCLXXI (Dato a Roma, il 15 dicembre 1901), col quale le Opere pie Borelli e Galli vengono concentrate nella Congregazione di carità di Albogasio, e l'Opera pia Borelli è trasformata a beneficio dei fanciulli poveri che frequentano le scuole elementari pubbliche al fine di provvederli di vesti e dei necessari oggetti di cancelleria.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto di Milano, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Gerenzano, impossibilitata a funzionare per le dimissioni dei componenti;

Veduti gli atti;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il Regolamento amministrativo per la sua esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che s'intendono qui integralmente riportati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità suindicata è sciolta, e la temporanea gestione è affidata, a senso di legge, alla Giunta municipale del luogo.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Governo della Colonia Eritrea

AVVISO.

Si rende noto al pubblico che dal 16 corrente mese verrà iniziato, in via d'esperimento, il servizio di automobile sul tratto Mai-Atal-Sabarguma per il trasporto della posta e dei passeggieri.

Dalla data suddetta saranno osservati gli orari seguenti per il servizio ferroviario sulla linea Massaua-Mai-Atal, per il servizio della vettura automobile tra Mai-Atal e Sabarguma e della corriera postale tra Sabarguma ed Asmara:

Orario ferroviario.

Chilometri	STAZIONI		TRENI N. 1	TRENI N. 3	Chilometri	STAZIONI		TRENI N. 2	TRENI N. 4
—	Abdelcader (Staz.)	p.	5.20	13.30	—	Mai-Atal	p.	7.50	16.30
1	Abdelcader (forte)	a.	5,22	13.32	10	Dogali	a.	8.16	6.56
		p.	5.23	13.33					
5	Otumlo	a.	5.32	13.42	21	Moncullo	a.	8.40	17.20
		p.	5.37	13.49			p.	8.42	17.22
8	Adagaberai		—	—	23	Giardini		—	—
10	Massaua (Taulud)	a.	5.49	13.59	25	Otumlo	a.	8.51	17.31
		p.	6.07	14.20			p.	8.54	17.34
12	Adagaberai		—	—	28	Adagaberai		—	—
15	Otumlo	a.	6.19	14.32	30	Massaua (Taulud)	a.	9.5	17.45
		p.	6.22	14.37			p.	9.20	18.—
17	Giardini		—	—	32	Adagaberai		—	—
19	Moncullo	a.	6.32	14.47	35	Otumlo	a.	9.31	18.11
		p.	6.35	15.50			p.	9.36	18.16
30	Dogali	a.	7.2	15.17	39	Abdelcader (forte)	a.	9.45	18.25
							p.	9.46	18.26
40	Mai-Atal	a.	7.29	15.44	40	Abdelcader (Staz.)	a.	9.48	18.28

Orario della Vettura automobile.

Partenza da Mai-Atal	Ore	16 —
Arrivo a Sabarguma	»	18 —
Partenza da Sabarguma	»	5 30
Arrivo a Mai-Atal	»	7 —

Orario della Corriera.

Servizio ogni due giorni: — 1ª partenza da Asmara il giorno 16 dicembre, da Sabarguma il 17 detto.

Corsa in salita:		*Corsa in discesa:*	
Da Sabarguma	18 15	Da Asmara	12 —
A Ghinda	21 45	A Ghinda	18 —
Da Ghinda	23 —	Da Ghinda	2 —
Ad Asmara	7 30	A Sabarguma	5 —

Nei giorni in cui non parte la corriera da Sabarguma ed in quelli in cui non parte la corriera da Asmara, la Società assuntrice mette a disposizione del pubblico in Sabarguma ed in Asmara muletti bardati all'europea ed accompagnati da un Indigeno al prezzo di L. 9 pel viaggio Sabarguma-Asmara o viceversa, da compiersi in due tappe per la via di Filogobai.

Il trasporto della posta è fatto tutti i giorni coi treni n. 2 e 3 nel tratto Massaua-Mai-Atal e con la vettura automobile tra Mai-Atal e Sabarguma. Tra Sabarguma ed Asmara è fatto con la cor-

riera nei giorni in cui ha luogo la corsa e con muletti per la via di Filogobai nei giorni in cui non è effettuata la corsa della corriera. Quando il servizio postale è fatto coi muletti, la partenza da Ghinda per Asmara è fissata alle ore 22, e da Ghinda per Sabarguma alle ore 19.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 15 dicembre 1901:

Afan de Rivera marchese Achille, tenente generale ispettore delle costruzioni d'artiglieria, con titolo e funzioni d'ispettore generale d'artiglieria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° febbraio 1902.

Corpo di stato maggiore.

Con RR. decreti del 19 dicembre 1901:

Trombi conte Vittorio, colonnello comandante RR. truppe d'Africa, esonerato dall'anzidetto comando e collocato a disposizione Ministero Guerra.

D'Avanzo cav. Nicola, tenente colonnello aiutante di campo effettivo di S. M. il Re, cessa da tale carica per compiuto quadriennio di servizio ed è nominato aiutante di campo onorario di S. M. il Re.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Asinari di Bernezzo cav. Carlo, capo di stato maggiore divisione Bari — Mossolin cav. Evaristo, id. id. Brescia — Montuori cav. Luca, addetto istituto geografico militare — Ruggeri Laderchi conte Paolo, capo di stato maggiore divisione Cagliari — Noël Winderling cav. Luigi, addetto comando I corpo di armata — Cavaciocchi cav. Alberto, id. scuola guerra — Marangoni cav. Cesare, id. comando VIII corpo d'armata — Zupelli cav. Vittorio, id. comando corpo.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1901:

Liccardo cav. Gennaro, tenente legione Ancona, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° gennaio 1902.

Con R. decreto del 15 dicembre 1901:

Baletti Agostino, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con RR. decreti del 19 dicembre 1901:

Tenenti promossi capitani:

Tavolacci Oreste, legione Napoli — Passarelli Roberto, id. Bari — Strazza Guido, id. Cagliari — Profili Calisto, id. Palermo.

Del Brecco Emilio, sottotenente, promosso tenente, id. Palermo.

Stanglino Achille, maresciallo d'alloggio, nominato sottotenente.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 23 settembre 1901:

Rivera cav. Giuseppe, tenente colonnello 76 fanteria, promosso colonnello e nominato comandante 58 fanteria.

Con R. decreto del 21 novembre 1901:

Onida Paolo, capitano 47 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 dicembre 1901.

Con R. decreto del 28 novembre 1901:

Pinelli Riccardo, tenente 51 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego.

Con RR. decreti del 5 dicembre 1901:

Cardone Raffaele, capitano 23 fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° gennaio 1902, ed inscritto nella riserva.

Jacobone Gennaro, id. 82 id., revocato dall'impiego.

Nicoletti-Altimari Arnoldo id. in aspettativa, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 12 dicembre 1901:

Rivera cav. Giuseppe, colonnello comandante 58 fanteria, collocato in disponibilità, dal 16 dicembre 1901.

Con RR. decreti del 19 dicembre 1901:

Bussone cav. Giovanni, colonnello comandante 1° alpini, esonerato da tale comando, ed incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione Ministero Guerra.

Giachetti cav. Vincenzo, id. incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione Ministero Guerra, esonerato dall'incarico anzidetto e nominato comandante RR. truppe d'Africa.

Carlino cav. Francesco, id. comandante 17 fanteria, esonerato dall'anzidetto comando e nominato comandante 1° alpini.

Roffi cav. Oscar, tenente colonnello di stato maggiore addetto comando divisione Bologna, trasferito, a sua domanda, nell'arma di fanteria e distinato 23 fanteria.

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore:

Tenenti colonnelli promossi colonnelli:

La Vallea cav. Paolo — Troglia cav. Baldassarre — Caperdoni cav. Ettore.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Solofra cav. Luigi — Francia cav. Carlo — Bertolini bar. Alberto — Serena cav. Francesco — Panza cav. Gio. Battista — Buscemi cav. Antonio — Diotaiuti cav. Giovanni — Rossi cav. Luigi — Raso cav. Anselmo.

Capitani promossi maggiori:

Stile cav. Francesco — Cacace cav. Carlo — Jacomoni cav. Ermanno — Barberis cav. Carlo — Scala cav. Giuseppe — Coccimiglio cav. Francesco — Rossi cav. Achille — Villa cav. Ugo — Bornaghi cav. Enrico — Paglionica cav. Luigi — Sciacca cav. Nunzio — Piasco cav. Effisio — Colapinto cav. Francesco — De Nuccio cav. Gio. Battista.

Tenenti promossi capitani:

Salsa Gino — Criscenti Giovanni — Sandrini Ettore — Zamponi Francesco — Vanin Antonio — Malagoli Luigi — Danise Adolfo — Tobia Luigi — Travostini Edoardo — Malladra cav. Giuseppe — Azzimonti Primo — Faulisi Giuseppe — Somma Donato — Fadda Raimondo — Vigliani Michele — Carrari Giovanni — Coitone Dante — Manetti Alfredo — Borghesi Antonio — Meola Francesco — Mosconi Cesare — Saliva Secondo — Colombari Giuseppe.

Sottotenenti promossi tenenti:

Buttari Alfredo — Garino Francesco — Rimoli Arduino — Rossignoli Oscar — Vignola Cesare — Belluschi Angelo — Salvatori Pietro — Ferrua Giovanni — Andriani Oronzio — Cortese Luigi — Del Mercato Duilio.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 12 dicembre 1901:

Coardi di Carpeneto Alfonso, sottotenente reggimento lancieri di Aosta, rettificato il cognome come in appresso: Coardi di Carpeneto marchese di Bagnasco Alfonso.

Con RR. decreti del 15 dicembre 1901:

Toschi Umberto, capitano in aspettativa, richiamato in servizio.

Chantre Ugo, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Pancamo Salvatore, id. in aspettativa, richiamato in servizio.

Dentice Francesco, id. id., id. id. id.

Dolfin Agostino, sottotenente reggimento cavalleggeri di Vicenza, rettificato il cognome come in appresso: Dolfin nob. patrizio veneto conte Agostino.

Con RR. decreti del 19 dicembre 1901:

I seguenti ufficiali di cavalleria sono promossi al grado superiore.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Forte cav. Giuseppe — Travaglini cav. Alberto — De Cornè cav. Pietro.

Capitani promossi maggiori:
Odetti di Marcorengo Fabrizio — Tocci Pasquale — Aria Arturo — Da Barberino nob. Tommaso,
Tenenti promossi capitani:
Biscaretti di Ruffia Gustavo — De Giorgio Armando — Solari Filippo — Milani Adolfo — Ajroldi di Robbiate barone Luigi.
Sottotenenti promossi tenenti:
Giuganino Ernesto — Gasparinetti Antonio — Notarbartolo Baldassare — Raso Arnaldo — Ambrosio Vittorio — Traditi Alessandro — Sanguineti Francesco — Sostegni Luigi — Baratta Guido — Torri Alessandro — Imoda Giovanni — Bonacossa Arrigo — Stagni Giuseppe — Massa Bruno — Francioli Michele — Scarampi di Villanova Fernando — Nobili Francesco — Marzano Carlo — Sartoni Arnoldo — Battistini Giovanni — Grabau nobile di Volterra, nobile di Livorno Marcello — Venini Pietro — Trissino Giovanni — Del Prete Lino — Dal Verme Giuseppe — Virzi Remo — Matracia Alessandro — Manfroni Giuseppe — Massari Giuseppe — Centurione Enrico.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 28 novembre 1901:
Bergomi Giacomo, tenente 23 artiglieria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° gennaio 1902.

Con R. decreto del 5 dicembre 1901:
Pronetti cav. Pietro, colonnello comandante 13 artiglieria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° gennaio 1902, ed inscritto nella riserva.

Con RR. decreti dell'8 dicembre 1901:
Premoli conte Vittorio, capitano in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio — Barillari Giuseppe, id. id. per motivi di famiglia, richiamati in servizio.

Con R. decreto del 12 dicembre 1901:
Cobianchi cav. Giulio, colonnello a disposizione, incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione Ministero Guerra, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 1° gennaio 1902.

Con R. decreto del 15 dicembre 1901:
Camerani cav. Icilio, colonnello direttore generale d'artiglieria e genio al Ministero della Guerra (incaricato), collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 1° gennaio 1902.

Con RR. decreti del 19 dicembre 1901:
Mariani cav. Felice, colonnello direttore artiglieria Taranto, esonerato dall'anzidetta carica, e nominato direttore artiglieria Spezia.
Omati cav. Luigi, id. comandante 6 artigliera, esonerato da tale comando ed incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione al Ministero della Guerra.
Del Sordo cav. Pietro, tenente colonnello incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione nel Ministero della Guerra, esonerato da tali funzioni, e nominato direttore artiglieria Ancona.
Beccaria-Incisa cav. Ferdinando, id. direttore ufficio d'amministrazione brigate artiglieria costa, esonerato dall'anzidetta carica, e nominato comandante 13 artiglieria.
Badanelli-Donati cav. Alessandro, id. direttore artiglieria Ancona, id. id., id. 6 id.
Martinelli cav. Giovanni, id. 9ª brigata costa, incaricato delle funzioni di direttore ufficio amministrazione brigate artiglieria costa, id. id. id.
Brandi cav. Gabriele, id. direzione artiglieria Verona, id. id. direttore artiglieria Taranto, id. id. id.
Sordi cav. Ugo Annunciato, id. direttore artiglieria Spezia, esonerato da tale incarico, ed incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione Ministero della Guerra.
Bondi cav. Rocco, maggiore incaricato delle funzioni di capo sezione Ministero della Guerra, id. id., e destinato 9 artiglieria.
Salonna Persico cav. Carmine, id. 2ª brigata artiglieria costa, incaricato delle funzioni di capo sezione Ministero della Guerra.
Mughini Francesco, tenente 9 artiglieria, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio.

I seguenti ufficiali d'artiglieria sono promossi al grado superiore.
Tenenti colonnelli promossi colonnelli:
Da Barberino nob. Mario, direttore fabbrica armi Brescia — Bovio cav. Amilcare, direttore ufficio amministrazione brigate artiglieria fortezza.
Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Romano cav. Giuseppe — Gigli Cervi conte Giovanni — Beccon cav. Luigi — Noale cav. Adriano — Salinas cav Gennaro.
Capitani promossi maggiori:
Piccini cav. Stefano — Genovese cav. Luigi — Marro cav. Prospero — Tucci cav. Edoardo.
Tenenti promossi capitani:
Pettini Giovanni — Fassini-Camossi Gustavo — Calini Federico — Carpi Ugo.

Con R. decreto del 22 dicembre 1901:
Morelli Sesto, tenente 17 artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma del genio.

Con RR. decreti del 19 dicembre 1901:
I seguenti ufficiali del genio sono promossi al grado superiore.
Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Berra cav. Edoardo — Gentile cav. Antonio — Verdinois cav. Guglielmo — Moneta cav. Giovanni — Natale cav. Giuseppe.
Tenenti promossi capitani:
Andreis Zeno — Di Fenizio Achille.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 19 dicembre 1901:
Morelli marchese di Ticineto conte di Popolo cav. Mario, maggiore distretto Aquila, promosso tenente colonnello e nominato comandante distretto Aquila, con decorrenza, per gli assegni, dal 16 gennaio 1902.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 15 dicembre 1901:
Mattia Michele, tenente medico reggimento cavalleggeri di Lodi, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 19 dicembre 1901:
Tenenti medici promossi capitani medici:
Gimelli Eugenio — Riva Antonio — Grado Paolo.

Corpo di Commissariato militare.

Con R. decreto del 12 dicembre 1901:
Zanetti cav. Giacomo, capitano commissario direzione commissariato V corpo armata, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 19 dicembre 1901:
Pagani Giustino, tenente commissario direzione commissariato VII corpo armata (sezione Chieti), promosso capitano commissario.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1901:
Rizzo Luciano, capitano contabile distretto Messina, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 1° gennaio 1902.

Con RR. decreti del 19 dicembre 1901:
I seguenti ufficiali contabili sono promossi al grado superiore:
Capitani contabili promossi maggiori contabili:
Battaglia Agostino — Agusta Marcantonio.
Tenenti contabili promossi capitani contabili:
Ferraro Pietro — De Tullio Errico — De Venuto Antonio — Catalano Salvatore — Rosatelli Nicola — Damonte Lorenzo — Mosca Napoleone — Pontrelli Giuseppe — Caputo Alfredo.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale insegnante.

Con RR. decreti del 12 dicembre 1901:
Lupi-Bonora Edoardo, maestro aggiunto di scherma, scuola centrale di tiro di fanteria, dispensato dall'impiego per volontaria dimissione, dal 1° dicembre 1901.
Olimpico Ciro, furiere maggiore istruttore di scherma, nominato maestro aggiunto di scherma, con lo stipendio di L. 1500.

Ragionieri d'artiglieria.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1901:

Iurato Michele, ragioniere di 1ª classe, in aspettativa, collocato a riposo a sua domanda, per infermità non provenienti dal servizio, dal 1° gennaio 1902.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 12 dicembre 1901:

Cucciniello Saverio, ragioniere geometra di 1ª classe, promosso ragioniere geometra principale di 3ª classe.

UFFICIALI IN CONGEDO

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con RR. decreti del 5 dicembre 1901:

Bianchi cav. Calimero, maggiore veterinario, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° gennaio 1902, ed inscritto nella riserva.

Sala Serafino, capitano commissario, collocato in riforma, a sua domanda, dal 1° gennaio 1902.

Con R. decreto del 15 dicembre 1901:

Camerani cav. Icilio, colonnello d'artiglieria già incaricato delle funzioni di direttore generale d'artiglieria e genio nel Ministero della Guerra, richiamato in servizio temporaneo continuando nelle funzioni anzidette.

Ufficiali di complemento.

Con RR. decreti dell'8 dicembre 1901:

Migliacci Gino — Toti Luigi, sottotenenti fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con RR. decreti del 12 dicembre 1901:

Ricciardi Giovanni, tenente contabile, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione d'età, ed è inscritto, a sua domanda, e con lo stesso grado, nel ruolo degli ufficiali contabili di riserva.

Ochetti Germano, id., cessa d'appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione d'età.

Con RR. decreti del 15 dicembre 1901:

Vittori Giulio, tenente fanteria — Massirio Angelo — Puccioni Dino, id. bersaglieri, accettata la dimissione dal grado.

Ciccolini-Silenzi Claudio, tenente cavalleggeri, cessa d'appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione d'età, ed è inscritto con lo stesso grado nella riserva dell'arma stessa.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con RR. decreti del 12 dicembre 1901:

Marzoni Francesco, tenente 5 alpini — Amoruso Francesco, id. fanteria — Caputi Domenico, sottotenente id. — Pasqualin Andrea, id. id. — Romajrone Alfredo, tenenente cavalleria, accettate le dimissioni dal grado.

Con RR. decreti del 15 dicembre 1901:

Sacco Gustavo, tenente 2 alpini — Cassina Giovanni, id. 5 genio, accettate le dimissioni dal grado.

I seguenti cittadini e militari di truppa in congedo illimitato, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti contabili nella milizia stessa:

Barbagallo-Pittà Salvatore — Papalia Luigi — Di Furia Alfredo — D'Andria Eduardo.

Ufficiali di riserva.

Con RR. decreti del 12 dicembre 1901:

Calandri Carlo, capitano contabile — Colognato Scipione, tenente medico, dispensati da ogni servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio, conservando il grado con la relativa uniforme.

I seguenti ufficiali cessano di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Stato maggiore generale.

Sironi cav. Giovanni, tenente generale — Piva cav. Domenico, id. — Radaelli cav. Luigi, maggiore generale.

Corpo contabile militare.

Petroli cav. Michele, maggiore contabile — Aceto Nicola, capitano contabile — Bazzi cav. Ugo, id. — Giaffotti Giorgio, id. — De Benedetti Salomone, tenente contabile — Duberti Gaetano, id.

Con RR. decreti del 15 dicembre 1901:

I seguenti ufficiali cessano di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Arma dei carabinieri Reali.

Invernici cav. Pietro, maggiore — Cairoli cav. Angelo, id.

Arma di fanteria.

Malavasi cav. Alessandro, maggiore — Voltolini cav. Carlo, id. — Bo Enea, tenente.

Arma di cavalleria.

Acerbo cav. Gabriele, colonnello.

Personale permanente dei distretti.

Degeneri cav. Luigi, maggiore — Berti cav. Francesco, id.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale.

Con RR. decreti dell'8 dicembre 1901:

Prot Carlo, ufficiale d'ordine di 2ª classe, è nominato ufficiale di scrittura di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, con l'annuo stipendio di L. 1800.

Baly Luigi Filippo, ufficiale di scrittura di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Ministero del Tesoro, con l'annuo stipendio di L. 1800, oltre il decimo sessennale, ed è collocato nei ruoli d'anzianità al posto di Carlo Prot.

Con RR. decreti del 19 dicembre 1901:

Chiesa comm. Attilio, direttore capo di divisione di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° febbraio 1902.

Incoronato cav. Achille, segretario amministrativo di 1ª classe — Montorsi cav. Francesco, segretario di ragioneria di 1ª classe id., sono collocati a riposo, in seguito a loro domanda, per anzianità di servizio a decorrere dal 1° febbraio 1902, col titolo onorifico di capi sezione.

Mey Vittorio, vice segretario di ragioneria di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° febbraio 1902, col titolo onorifico di segretario.

Balocchi cav. Eduardo — Pozzi cav. Benedetto — Locatelli Filomeno, archivisti di 1ª classe, sono collocati a riposo, in seguito a loro domanda, i primi due per età avanzata ed anzianità di servizio, ed il terzo per età avanzata, a decorrere dal 1° febbraio 1902.

Bellini Claudio, ufficiale d'ordine di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° febbraio 1902.

Valeri dott. Fulvio — Guiducci Ugo — Costa Giovanni, sono nominati, per esame di concorso, vice segretari amministrativi di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Con R. decreto del 29 dicembre 1901:

Melani Gino, volontario amministrativo, è nominato vice segretario amministrativo di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000 dal 1° febbraio 1902.

Intendenze di Finanza.

Con RR. decreti del 15 dicembre 1901:

Minotto Carlo — Puglisi Pietro Francesco, segretari di ragioneria, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Bianchini Curzio — Boccalatte Agostino, vice segretari di ragioneria, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Borretti Lorenzo — Marotti Nicola — Panuccio Ermanno — Boldi Enrico, vice segretari di ragioneria, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Castro Battaglia dott. Luigi — D'Angeli Italo — Amato Sebastiano Attilio — Sidoti Giovanni - Fontana Senofonte Olinto, volontari di ragioneria, sono nominati vice segretari di ragioneria di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Ganna Alberto, ufficiale di scrittura, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Calcara Oscar, ufficiale di scrittura, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2200.

Conte Gabriele — Cassinelli Achille e Periti Raffaele, ufficiali di scrittura, sono promossi dalla 4ª alla 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1800.

Con RR. decreti del 26 dicembre 1901:

Valerio Giuseppe — Paterni dott. Alfredo, vice segretari di ragioneria di 1ª classe, sono nominati segretari di ragioneria di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro (Ufficio centrale delle pensioni)

ESERCIZIO 1901-902

PROSPETTO dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del Debito Vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1901 a tutto il mese di dicembre 1901.

(1) MINISTERI	PENSIONI (2) vigenti al 1° luglio 1901 — Partite	(2) Importo	(3) inscritte a tutto il mese di dicembre — Partite	(3) Importo	(4) Totale (colonne 2 + 3) — Partite	(4) Importo	(5) eliminate a tutto il mese di dicembre — Partite	(5) Importo	(6) vigenti al 1° gennaio 1902 — Partite	(6) Importo
Ministero del Tesoro	2,168	2,673,141 53	40	64,310 77	2,208	2,737,452 30	60	90,141 91	2,148	2,647,310 39
Id. delle Finanze	15,225	12,110,331 28	358	352,703 90	15,583	12,463,035 18	391	369,197 25	15,192	12,093,837 93
Id. di Grazia e Giustizia	5,720	6,966,648 65	154	281,567 39	5,874	7,248 216 04	179	235 621 69	5,695	7,012,594 35
Id. degli Affari Esteri	139	310,265 87	7	21,246 99	146	331 512 86	4	10,855 13	142	320,657 73
Id. dell'Istruzione Pubblica	2,015	2,516,676 35	66	116,416 75	2,081	2,633,093 10	60	90,886 87	2,021	2,542,206 23
Id. dell'Interno	9,464	7,459,740 62	273	335,058 39	9,737	7.794,799 01	247	239,171 06	9,490	7,555,627 95
Id. dei Lavori Pubblici	2,073	2,094,523 53	37	50,983 64	2,110	2,145,507 17	46	48,077 11	2,064	2,097,430 06
Id. delle Poste e dei Telegrafi	3,176	3,435,582 76	87	106,777 05	3 263	3,542,359 81	84	93,426 02	3,179	3,448,933 79
Id. della Guerra	40,520	34 616,565 15	843	845,090 36	41,363	35,461,655 51	881	771,884 06	40,482	34,689,771 45
Id. della Marina	6,420	5,295,396 54	201	155,907 27	6,621	5,451,303 81	172	140,576 69	6,449	5,310,727 12
Id. d'Agricoltura, Industria e Commercio	652	644,570 82	16	14.398 45	668	658,969 27	14	19,073 13	654	639,896 14
Totale pensioni ordinarie	87,572	78,123,443 10	2,082	2,344,460 96	89,654	80,467,904 06	2,138	2,108,910 92	87,516	78,358,993 14
Pensioni straordinarie (Diverse e Mille di Marsala)	2,000	927,262 83	8	2,367 —	2,008	929 629 83	62	32,805 60	1,946	896,824 23
Id. (Ricompensa Nazionale)	18,879	2 488,609 91	243	24,435 78	19,122	2,513,045 69	863	109,258 47	18,259	2,403,787 22
TOTALE GENERALE	108451	81,539,315 84	2,333	2,371,263 74	110784	83,910,579 58	3,063	2,250,974 99	107721	81,659,604 59

Roma, il 31 dicembre 1901.

Il Capo dell'Ufficio Centrale delle pensioni
GIANNONE.

Visto: *Il Direttore Generale*
ZINCONE.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 3 gennaio, in lire 101,44.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

2 gennaio 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati . .	5 % *netto*	100,97 1/8	98,97 1/8
	4 1/2 % *lordo*	107,35 1/8	106,22 5/8
	4 % *netto*	100,54 1/8	98,54 1/8
	3 % *lordo*	65,57 5/8	64,37 5/8

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi credono inevitabile un'azione energica della Germania contro il Venezuela. Se questi non pagasse l'indennità di 40 milioni di marchi dovuta a cittadini tedeschi, la Germania occuperebbe tutte le dogane marittime del Venezuela, seguendo il recente esempio della Francia in Turchia.

Non avverrà però una dichiarazione formale di guerra. L'Ambasciatore tedesco a Washington dichiarò che la Germania non occuperebbe altri territori, tranne le stazioni doganali che sarebbero tenute occupate, finchè i dazi sequestrati avessero coperto la somma dell'indennità.

Il presidente Roosevelt dichiarò che egli, per conto suo, non approverebbe un'azione coercitiva da parte di uno Stato, per costringere un altro Stato a pagare indennizzi a privati.

Però la Germania ed il Venezuela sono due Stati indipendenti e quindi gli Stati-Uniti non possono inframmettersi nel loro conflitto, fino a tanto che non avvenga un'occupazione permanente di territorio americano da parte di uno Stato non americano.

Tutta la stampa di New-York, perfino i giornali radicali, escludono un conflitto tra la Germania e gli Stati-Uniti: essi approvano però l'invio di un distaccamento della squadra americana come misura di precauzione.

* * *

Un telegramma da Londra dice assicurarsi da fonte diplomatica che i timori di un conflitto acuto tra il Chilì e l'Argentina sono ora completamente dissipati.

Il protocollo, a termini del quale si accettò l'arbitrato dell'Inghilterra per le questioni pendenti tra le due Repubbliche, è stato approvato da ambedue le parti.

* * *

Un dispaccio da Bruxelles, 1° gennaio, dice che il presidente Krüger ha ricevuto un inviato segreto del Governo inglese per trattare la questione della conclusione della pace.

* * *

Il *Times* ha per telegrafo da Tokio, che in un'adunanza degli unionisti nazionali del Giappone, tenuta in quella città il 23 dicembre, fu approvata, all'unanimità, una risoluzione in cui si designa come incompatibile col ristabilimento della pace nell'Estremo Oriente, una durevole occupazione della Manciuria da parte della Russia, e si esprime il convincimento essere giunto il momento di chiedere lo sgombro completo della Manciuria.

Il telegramma del *Times* aggiunge che questa politica ha l'approvazione del popolo giapponese.

* * *

Da Atene, 29 dicembre, si telegrafa al *Piccolo*, di Trieste:

In occasione del terzo anniversario della liberazione dell'isola di Creta, si tenne alla Canea un grande comizio, cui intervennero tutti i notabili greci dell'isola ed i deputati greci dell'assemblea nazionale. Si pronunciarono molti discorsi patriottici, accolti con grandissimo entusiasmo.

Il comizio votò all'unanimità, e fra calorosi applausi, una mozione chiedente l'unione dell'isola alla madre patria.

Inoltre si deliberò di comunicare all'alto commissario dell'isola, principe Giorgio di Grecia, tutte le adesioni dei capi-comuni dell'isola.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re ricevette ieri, in particolare udienza, l'on. senatore barone Fava, ex-ambasciatore agli Stati-Uniti d'America, che, in nome della Società Italiana dei reduci delle patrie battaglie, con sede a New-York, fece omaggio a S. M. d'un magnifico album contenente le firme dei membri di quel sodalizio, che onorano in terra straniera il paese che servirono fedelmente, e non hanno dimenticato. L'album, legato in cuoio, ed artisticamente miniato dal prof. Casaburi, contiene anche il fac-simile del diploma di socio, gli statuti e la fotografia di coloro che furono eletti a custodi della bandiera donata da Umberto I alla patriottica Società.

S. M. gradì moltissimo il simpatico pensiero della patriottica Associazione, incaricando l'on. Fava di far pervenire i Suoi Reali ringraziamenti ai membri di quel sodalizio.

Inaugurazione dell'anno giuridico. — Oggi al tocco, nel gran salone del palazzo Altieri, è stato solennemente inaugurato l'anno giuridico della Corte di cassazione.

Assistevano le LL. EE. il Ministro ed il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, onorevoli Cocco-Ortu e Talamo, il Prefetto, il Sindaco ed altre Autorità e moltissimi invitati, fra cui notavansi non poche signore.

Presiedeva S. E. il senatore Pagano-Guarnaschelli, primo presidente, ai cui fianchi erano i consiglieri.

Dopo la lettura della costituzione delle varie Sezioni della Corte,

il comm. Righetti, sostituto procuratore generale, ha fatto un elaborato ed interessante discorso inaugurale, ricco di note statistiche e d'importanti appunti giuridici, che è stato vivamente applaudito dal numeroso ed intellettuale uditorio.

Esposizione-Fiera internazionale di giuocattoli al teatro Adriano. — A causa del ritardo verificatosi nell'arrivo delle merci provenienti dall'estero, l'inaugurazione di questa Esposizione-Fiera che era stata fissata per ieri, 1° gennaio, viene rinviata a domani 4 corrente, alle ore 2 pom. coll'intervento delle Autorità governative e cittadine.

Esposizione regionale operaia — Il Comitato dell'Esposizione regionale operaia avvisa tutti i concorrenti che, essendo occupati in precedenza i locali del palazzo dell'Esposizione in via Nazionale dalla Mostra annuale della Società dei cultori di belle arti, l'Esposizione operaia avrà luogo nel prossimo ottobre.

La popolazione di Roma. — Dai risultati generali del censimento del 10 febbraio 1901 risulta che a quell'epoca la popolazione residente o legale di Roma era di 424,913 abitanti e la popolazione presente, ossia di fatto, di 462,783.

Vi erano dunque in quell'epoca 37,840 persone di popolazione fluttuante senza fissa dimora nella capitale.

Il telefono fra l'Italia e la Francia. — Ieri l'altro da Torino e da Milano vennero inaugurate le linee telefoniche, mercè le quali si può parlare direttamente fra Torino e Parigi e fra Milano e Lione.

L'inaugurazione a Torino ebbe luogo coll'intervento di senatori e deputati, di altre notabilità e dei rappresentanti della stampa, che furono ricevuti dal cav. Bono, direttore superiore delle Poste e dei Telegrafi, dal cav. Sasernò, da Baggio, Fossati ed altri funzionari dei Telegrafi.

Le comunicazioni riuscirono perfettamente.

Il sindaco, barone Casana, inviò il saluto di Torino al Prefetto della Senna; ed il deputato Teofilo Rossi, presidente della Camera di commercio di Torino, inviò pure un saluto al presidente della Camera di commercio di Parigi.

Venne indi servito un rinfresco agli intervenuti.

A Milano, l'inaugurazione fu fatto alle ore 16,30, alla presenza di numerosi invitati.

V'intervennero il comm. Cardarelli, rappresentante S. E. il Ministro delle Poste e dei Telegrafi, on. Galimberti, gli assessori Barinetti e Dugnani, il rappresentante del Prefetto, il Console francese, il Questore, l'ing. Colombo ed il nob. Venino rappresentanti della Società telefonica dell'Alta Italia, i presidenti della Camera di commercio italiana e di quella francese, il senatore Colombo, altre autorità e notabilità ed i rappresentanti della stampa.

Gl'invitati si riunirono prima nel Ristorante Cova, dove fu loro offerto lo *Champagne* fra scambio cordiale di felicitazioni ed auguri pel nuovo impianto telefonico: quindi si recarono all'ufficio telegrafico, dove parecchi invitati vennero posti in comunicazione cogli uffici telefonici di Lione e Parigi.

Il comm. Cardarelli inviò un saluto alle Amministrazioni di quelle città a nome dell'Amministrazione italiana.

Le comunicazioni ebbero un risultato soddisfacente.

Emigrazione in Dalmazia. — Il R. Commissario dell'emigrazione pubblica la seguente circolare.

« Il console di Zara comunica che sulla ferrovia dalmata, attualmente in costruzione « Spalato-Sign », essendo stati impiegati esclusivamente operai del luogo, oltre duecento operai italiani giunti colà dagli Abruzzi e dalle Puglie nella speranza di trovar lavoro furono costretti a tornare in Italia.

Essi dovettero chiedere il rimpatrio gratuito, perchè privi di mezzi, al R. vice-consolato in Spalato ed a quella locale Società italiana di beneficenza.

Tuttavia continuano a giungere a Spalato ad anche a Zara operai italiani, che rimangono disoccupati e senza risorse.

I prefetti, specialmente degli Abruzzi e delle Puglie, sono pregati di sconsigliare gli operai di quelle provincie a recarsi in Dalmazia, dove non troverebbero per il momento alcuna occupazione ».

Commercio italo-americano. — La Camera di commercio italiana in New-York, comunica:

L'importazione italiana negli Stati-Uniti, durante il mese di novembre dell'anno scorso, è stata di dollari 2,608,000, mentre nello stesso mese dell'anno 1900 era stata di dollari 2,362,272.

L'importazione italiana negli Stati-Uniti, nei primi undici mesi dell'annata scorsa, è stata di dollari 24,630,000, mentre nel corrispondente periodo dell'anno 1900 era stata di dollari 15,235,226.

Nel mese di novembre dello scorso anno, si sono importati dall'Italia dollari 920,000 di seta, mentre nel corrispondente mese del 1900 se n'era importata per dollari 708,464.

Nel mese di novembre dello scorso anno, giunsero dall'Italia agrumi per un valore di dollari 96,407, mentre nel corrispondente mese del 1900 ne erano stati importati per dollari 167,057.

L'esportazione dagli Stati-Uniti in Italia, durante il mese di novembre del decorso anno, è stata di dollari 2,962,000, mentre nello stesso mese del 1900 era stata di dollari 2,891,688.

L'esportazione dagli Stati-Uniti in Italia, nei primi undici mesi del 1901, è ammontata a dollari 31,270,000, mentre nel corrispondente periodo del 1900 era stata di dollari 32,762,717.

Marina militare. — La R. nave-scuola *Curtatone*, con a bordo gli aspiranti allievi dell'Accademia navale, è partita ieri l'altro da Cagliari per Malta.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Liguria*, della N. G. I., e *Sicilia*, della C. A. A., partirono da New-York per Genova ed il piroscafo *Trave*, del N. L., proveniente da Genova giunse a New-York. Ieri il piroscafo *Miquel Jover*, della C. G., partì da Marsiglia per Genova ed il piroscafo *Venezuela*, della S. I., giunse a Montevideo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 1. — Un dispaccio da Caracas informa che il presidente della Repubblica, Castro, è intenzionato a concedere la patente di armatore a qualunque nave che inseguirà il vapore inglese *Banringh* che trasporta armi per gli insorti venezuelani e ad assegnare inoltre il premio di mille piastre, oltre il carico, per la cattura del vapore suddetto.

DURBAN, 1. — I Boeri furono respinti il 29 scorso mese non solo a Laing's Neck, ma anche nella gola di Botha. La linea dei *block-houses* sbarrò il passaggio ai Boeri che il generale Botha aveva inviato ad aiutare Dewet presso Standerton.

TANGERI, 1. — È inesatta la voce che il Sultano abbia aggiornata la partenza della spedizione militare incaricata di liberare i prigionieri spagnuoli. Le truppe imperiali soggiornano a due giornate di marcia da Beniensara. Il Sultano chiese rinforzi ai Cabili che gli sono fedeli.

BUDAPEST, 1. — In occasione del Capo d'anno, il partito liberale ha espresso al presidente del Consiglio, Coloman Szell, felicitazioni e piena fiducia.

Coloman Szell, rispondendo fece rilevare le difficoltà della situazione economica che viene aggravata dalla politica di separazione economica adottata da tutti gli Stati europei ed in ispecie dalla Germania.

PARIGI, 2. — Si annunzia che un accidente ferroviario è avvenuto a Bréval fra Nantes e Bueil.

Si crede che, contrariamente a voci corse di morti e feriti, soltanto un macchinista sia rimasto gravemente ferito.

BARCELLONA, 2. — Si parla di una possibile proclamazione dello stato d'assedio, in seguito a grave sciopero dei carrettieri.

LONDRA, 2. — Lo *Standard* dice che l'Inghilterra non perderà nulla col mantenimento delle buone relazioni fra l'Italia e la Francia, le quali dureranno così lungamente in quanto la Francia tratterà l'Italia equamente.

NEW-YORK, 2. — Un dispaccio da Santiago di Cuba annunzia che il Municipio di quella città ha festeggiato la vittoria del partito nazionalista, di cui era candidato il generale Palma, eletto presidente della Repubblica cubana.

AMSTERDAM, 2. — È scoppiato un conflitto tra i padroni e gli operai diamantiferi.

I padroni esigono l'abolizione dei patti contrattuali, perchè la Lega degli operai ha proibito agli operai che sono inscritti ai Sindacati di lavorare cogli operai che non ne fanno parte.

Essendo gli operai contrari all'abolizione dei patti, i padroni dichiararono che non li faranno più lavorare.

Il giornale *Hetvolk* annunzia che, di fronte a tale decisione dei padroni, i direttori delle associazioni operaie diamantifere decisero di proclamare lo sciopero generale per tutti gli operai dipendenti da membri dell'associazione dei padroni.

LISBONA, 2. — Vennero aperte solennemente le Cortes.

Il discorso della Corona accenna ai buoni rapporti internazionali esistenti fra il Portogallo e gli altri Stati. Constata che rimase inviolato il territorio di Lourenço Marquez durante la guerra anglo-boera, che vi fu accordata l'ospitalità ai rifugiati boeri, e che vi fu rispettata la sovranità del Portogallo. Enumera i provvedimenti coi quali il Governo intende assicurare gl'interessi dei portatori dei titoli del debito pubblico.

NEW-YORK, 3. — Il console del Venezuela ha ricevuto un telegramma da Caracas, in data di ieri, così concepito: « Fernandez fu sconfitto, Pretres è stato fatto prigioniero, la rivoluzione venne domata. Firmato: Castro ».

LONDRA, 3. — Il *Times* ha da Buenos-Ayres: La Repubblica Argentina ha accettato il protocollo recato dal ministro argentino a Santiago, Portela. Perciò la chiamata sotto le armi delle truppe di riserva argentine è stata sospesa.

PARIGI, 3. — Il *Figaro*, commentando il discorso dell'Ambasciatore francese presso S. M. il Re d'Italia, Barrère, lo loda vivamente e si felicita delle buone relazioni esistenti fra la Francia e l'Italia.

Dice che le due Nazioni sorelle cessarono le loro questioni di famiglia; e riconosce giusto che il Mediterraneo, od almeno il Mediterraneo Occidentale, ridiventi un lago latino.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 2 gennaio 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì	759.8.
Umidità relativa a mezzodì	78.
Vento a mezzodì	NE debolissimo
Cielo	coperto
Termometro centigrado	Massimo 11°.0.
	Minimo 1°5.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 2 gennaio 1902.

In Europa: pressione massima di 773 su Madrid; minima di 733 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque di 3 mm. sulle isole, di 4 fino 8 sulla penisola andando da S a N; temperatura aumentata sull'Italia superiore, poco diminuita altrove; nebbie sul Veneto, brine e geli sull'alta Italia.

Stamane: cielo nuvoloso sull'alta Italia, vario sulle isole, sereno altrove, venti deboli settentrionali.

Barometro: tende a deprimere sul golfo Ligure, ove esiste un minimo di 763; massimo a 766 sulle isole.

Probabilità: venti forti meridionali; cielo vario al S, nuvoloso altrove con pioggie; Tirreno agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 2 gennaio 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	17 5	5 5
Genova	coperto	calmo	12 4	9 2
Massa Carrara	nebbioso	calmo	17 1	6 1
Cuneo	3/4 coperto	—	10 0	0 7
Torino	3/4 coperto	—	2 2	— 3 0
Alessandria	3/4 coperto	—	7 0	1 2
Novara	3/4 coperto	—	3 0	— 1 8
Domodossola	3/4 coperto	—	8 2	— 3 8
Pavia	nebbioso	—	4 9	— 3 9
Milano	nebbioso	—	6 0	— 1 2
Sondrio	3/4 coperto	—	5 5	— 0 5
Bergamo	coperto	—	8 6	5 0
Brescia	coperto	—	7 2	1 2
Cremona	3/4 coperto	—	3 4	— 1 6
Mantova	coperto	—	5 5	— 0 6
Verona	coperto	—	3 8	— 1 9
Belluno	coperto	—	5 5	— 1 6
Udine	coperto	—	5 8	— 1 9
Treviso	nebbioso	—	7 7	0 9
Venezia	nebbioso	calmo	8 0	0 0
Padova	3/4 coperto	—	6 1	— 0 7
Rovigo	nebbioso	—	1 7	— 1 4
Piacenza	coperto	—	8 5	— 1 2
Parma	3/4 coperto	—	1 6	— 4 9
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	5 7	— 0 7
Modena	1/2 coperto	—	3 4	— 2 0
Ferrara	3/4 coperto	—	5 5	0 2
Bologna	3/4 coperto	—	5 7	0 8
Ravenna	1/4 coperto	—	7 0	3 7
Forlì	1/4 coperto	—	9 7	— 1 1
Pesaro	1/4 coperto	calmo	7 2	1 8
Ancona	1/4 coperto	calmo	7 8	— 0 2
Urbino	1/4 coperto	—	10 0	4 0
Macerata	1/4 coperto	—	8 4	4 8
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	11 7	6 2
Perugia	1/2 coperto	—	9 8	3 5
Camerino	1/2 coperto	—	11 9	5 5
Lucca	nebbioso	—	10 9	1 6
Pisa	coperto	—	14 8	1 8
Livorno	coperto	calmo	13 0	5 0
Firenze	coperto	—	7 7	1 4
Arezzo	coperto	—	11 3	1 0
Siena	3/4 coperto	—	11 1	3 9
Grosseto	1/4 coperto	—	4 1	1 1
Roma	sereno	—	12 8	1 5
Teramo	sereno	—	14 0	5 6
Chieti	sereno	—	12 0	5 8
Aquila	sereno	—	7 5	— 0 8
Agnone	sereno	—	12 4	4 8
Foggia	sereno	—	12 9	4 4
Bari	sereno	calmo	14 0	4 0
Lecce	nebbioso	—	14 0	5 0
Caserta	1/2 coperto	—	13 8	5 0
Napoli	3/4 coperto	calmo	13 5	8 8
Benevento	nebbioso	—	13 2	5 8
Avellino	sereno	—	12 0	0 0
Caggiano	1/4 coperto	—	9 5	3 2
Potenza	sereno	—	9 0	2 7
Cosenza	sereno	—	—	5 0
Tiriolo	coperto	—	7 0	— 2 2
Reggio Calabria	coperto	mosso	15 2	11 8
Trapani	3/4 coperto	calmo	15 7	11 0
Palermo	1/4 coperto	calmo	17 4	5 5
Porto Empedocle	sereno	clm	14 3	6 9
Caltanissetta	sereno	—	12 6	3 4
Messina	1/2 coperto	calmo	14 7	12 0
Catania	sereno	calmo	14 9	6 8
Siracusa	sereno	legg. mosso	14 6	6 5
Cagliari	sereno	mosso	13 5	5 0
Sassari	coperto	—	13 5	6 9

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile*.